

Ristrutturazioni edilizie PROROGATE A SETTEMBRE LE AGEVOLAZIONI FISCALI

Buone notizie per il mondo dell'edilizia.

Nell'ambito della legge finanziaria per l'anno 2003 sono stati prorogati sino al 30 settembre - a seguito delle pressanti richieste di opposizione, associazioni di imprenditori e buona parte della maggioranza stessa - gli sgravi concernenti la detrazione Irpef del 36% e la riduzione dell'Iva al 10% per le ristrutturazioni.

La proroga non ha apportato alcuna modifica dal punto di vista di tipologie o modalità dei lavori, salvo abbassare il tetto di spesa detraibile da 77 a 48mila Euro.

Questa iniziativa è conseguenza dei sensibili incrementi riscontrati nelle comunicazioni di inizio lavori e quindi dei benefici apportati sul dinamismo del settore.

Nel novembre 2002 si segnalano 30.000 comunicazioni con un incremento del 2,1% su base mensile (penultimo mese teorico del beneficio).

Nell'aspetto della distribuzione territoriale delle comunicazioni, in quel mese la quota maggiore è risultata appannaggio della Lombardia, mentre, in generale, a partire dal 1998 le regioni settentrionali hanno totalizzato il 68,7% delle comunicazioni rispetto al 31,3 di Centro e Mezzogiorno.

La finanziaria 2003 ha altresì prorogato fino al 30 settembre 2003 la riduzione al 10% delle aliquote Iva, secondo la direttiva 99/85/CE per quanto concerne i servizi ad elevato impiego di manodopera, sui lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, eseguiti su immobili a vocazione abitativa prevalentemente privata.

Trattandosi di una proroga, il meccanismo d'applicazione della norma agevolata non è variato.

Per determinare l'applicabilità dell'aliquota agevolata è necessario, secondo il decreto ministeriale del 29 dicembre 1999, verificare se il conteggio per la manodopera risulti maggiore del 50%. In questo caso il totale fatturabile potrà essere assoggettato al regime del 10%; in caso contrario, ovvero quando la parte di manodopera è inferiore al 50%, si agirà come evidenziato dal seguente esempio.



Per una ristrutturazione che comporti l'impiego di beni significativi per un valore di 12.000 Euro e manodopera per 8.000 Euro, e quindi per un totale di 20.000 Euro, si assoggetterà all'aliquota standard (20%) un importo pari alla differenza fra il totale della spesa (20.000 Euro) e il doppio del valore della manodopera (16.000 Euro), ossia 4.000 Euro, mentre il rimanente dell'importo totale, cioè 16.000 Euro, sarà assoggettato all'aliquota ridotta del 10%.

Tabella esemplificativa:

aliquota piena (20%)	4.000 x 0,20	800 Euro
aliquota agevolata (10%)	16.000 x 0,10	1.600 Euro
Totale Iva		2.400 Euro

Organizzazione aziendale

Il decreto legislativo

9.10.2002, n. 231, attua la direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

Ambito di applicazione

Termini di pagamento e decorrenza interessi moratori

Nullità delle clausole

Le procedure agevolate per il recupero dei crediti

LE NORME CONTRO I RITARDI DI PAGAMENTO

di Franco Rigolon (Resp. Credito Clienti)

Per frenare il sempre più dilagante fenomeno dei ritardi di pagamento nelle operazioni commerciali, la Commissione Europea nel 1995 con una Raccomandazione aveva invitato gli Stati membri ad attuare le misure energetiche necessarie.

Già l'anno successivo il Parlamento Europeo dovette però constatare, oltre al mancato rispetto della Raccomandazione, anche un peggioramento nei tempi medi di pagamento.

Si decise quindi un drastico intervento con l'emanazione della Direttiva 2000/35/CE. Termine ultimo per il recepimento era l'8 agosto 2002. L'Italia, buon'ultima, si è adeguata con il D.Lgs. del 9 ottobre 2002, facendo però valere il provvedimento per i contratti stipulati dopo l'8 agosto 2002.

Vediamo gli aspetti di maggior rilevanza.

La normativa si applica a tutti i pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale (sia consegna di merci che prestazione di servizi).

Vengono esclusi:

- i contratti conclusi con i consumatori;
- i debiti derivanti da procedure concorsuali;
- risarcimento danni e relativi indennizzi assicurativi;
- appalti pubblici (ma non gli appalti di fornitura della P.A.).

Con la nuova normativa gli interessi decorrono automaticamente, senza necessità di messa in mora:

- dalla data di scadenza, se è previsto contrattualmente un termine;
- 30 giorni data fattura, se è certa la data di ricevimento della stessa;
- 30 giorni data fornitura, se è incerta la data di ricezione della fattura;
- 30 giorni data fornitura, se la fattura ha data precedente la fornitura;
- 30 giorni data accettazione o verifica della prestazione, se detta procedura è prevista per legge o per accordo tra le parti.

L'art. 5 del D.Lgs. fissa il criterio per determinare la misura degli interessi moratori, ossia: saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della BCE più 7 punti; attualmente $2,75+7=9,75\%$.

Proprio per gli obiettivi che il provvedimento si pone, è difficile pensare che vi si possa rinunciare liberamente senza alcuna conseguenza. La stessa Amministrazione Finanziaria sarà probabilmente più incentivata a considerare tali interessi quale reddito tassabile.

Sia per quanto riguarda i termini di pagamento sia per quanto riguarda gli interessi moratori, la normativa, pur riconoscendo il principio della libertà contrattuale delle parti, dispone la nullità delle clausole quando dovessero risultare inique per il creditore.

Sicuramente iniqui risulteranno essere gli accordi che, senza giustificate ragioni oggettive, abbiano come scopo principale quello di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore, ovvero l'accordo con il quale l'appaltatore o il subfornitore principale impongano ai propri fornitori o subfornitori termini di pagamento ingiustificatamente più lunghi di quelli a loro concessi.

Per rendere più incisivi gli strumenti di tutela del creditore il D.Lgs. introduce una serie di modifiche al Codice di Procedura Civile:

- i Giudici dovranno emettere i provvedimenti di ingiunzione entro 30 giorni dalla data di presentazione del ricorso;
- si potrà ottenere decreto ingiuntivo anche in caso di debitore estero;
- si potrà richiedere ed ottenere anche l'esecuzione provvisoria parziale sulla parte di credito non contestata in giudizio.

Nell'agosto 2004 la Commissione Europea verificherà l'efficacia degli strumenti adottati e quindi l'effettiva abbreviazione dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali.


Se i risultati non saranno soddisfacenti potrebbero essere adottate misure più severe.

Aspettiamocene.

L'equilibrio perfetto
di una bellezza in movimento.

Nei profili in PVC Alphacan c'è tutto l'amore per la bellezza, l'innovazione e il più piccolo dettaglio. Uno stile autentico e personale che oltrepassa il tempo e rinnova ogni tipo di abitazione. Scegliere Alphacan significa stringere un forte legame di collaborazione e di stima con un'azienda in continuo movimento i cui valori di qualità ed affidabilità mirano alla piena soddisfazione dei clienti.

ALPHACAN
PROFILI D'AUTORE



ALPHACAN 

Viale dell'Industria, 1 - 38057 Pergine (Trento)
Tel. +39 0461 505100 - Fax +39 0461 532559
e-mail: info@alphacan.it - www.alphacan.it